



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA n. 59 del 05/10/2016

IL SINDACO

RILEVATA la necessità di garantire il regime di scolo delle acque, mantenere puliti i cigli e le scarpate stradali dei fossi e dei canali, le aree pertinenti fossi e scoline che attraversano le proprietà private, ma prospicienti le strade statali, provinciali, comunali e vicinali, e la rimozione di ostruzioni per il normale deflusso delle acque, al fine di evitare danni al sistema viario e idraulico, rendere più sicura la viabilità ad uso pubblico, le abitazioni e di garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche, prevenendo così situazioni di potenziale pericolo e/o di allagamenti, smottamenti dilavamenti ecc.;

RICONOSCIUTA altresì la necessità di garantire la regolare visibilità e viabilità delle strade stesse, al fine di evitare conseguenti pericoli per l'incolumità dei cittadini e per la sicurezza pubblica e con particolare riferimento a curve stradali, siepi, ramaglie ecc., che dovranno essere contenute e mantenute come prescritto dal Codice della Strada;

VISTO lo stato di manutenzione delle strade statali, provinciali, comunali e vicinali ricadenti nel territorio di questo comune;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni legislative che sanzionano i comportamenti omissivi di cui sopra ed in particolare gli artt. 29 -31 - 32 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.);

VISTI gli artt. 913, 915, 916 e 917 del Codice Civile che individuano come obbligati ad eseguire le opere di manutenzione dei corsi d'acqua superficiali, i proprietari dei fondi confinanti con gli alvei dei corsi d'acqua con le strade provinciali, comunali o vicinali;

VISTI gli artt. 29-31-32 D.Lgs. 285/1992 s.m.i.;

VISTO il DPR 495/1992 "Regolamento esecuzione codice della strada";

VISTO l'art. 50 comma 5e, l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO la legge 225 del 24/02/1992 che individua il sindaco quale autorità comunale in materia di Protezione Civile.

ORDINA

Per le motivazioni esposte in premessa, ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni frontisti di strade e di fondi agricoli in genere a provvedere agli interventi di seguito elencati ai punti 1, 2, e 3, che dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, effettuando gli interventi necessaria, comunque è fatto salvo il rispetto di cui alle normative vigenti in materia.

INTERVENTI INDEROGABILI DA EFFETTUARE

1. Per piantagioni e siepi (Art. 29 del codice della strada e art. 26 comma 6, del D.P.R. n. 495/1992): - Di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale che nascondono o compromettono la leggibilità della segnaletica dalla distanza ed angolazione necessaria;
2. Per le manutenzioni delle ripe (art. 31 del codice della strada): - Regolazione e sagomatura delle scarpate e dei cigli nelle aree private e quelle prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o

di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale;

3. Per la condotta delle acque e i canali artificiali e manufatti sui medesimi (Art. 32 e 33 del codice della strada): - Pulizia e manutenzione del reticolo idraulico di pertinenza del fondo, anche non in diretta connessione con la viabilità, compresa la rimozione degli ingombri, anche ai sensi degli art. 913, 915, 916, 917 del codice civile. Completa ripulitura dei fossi dalle erbe e da qualsiasi ostacolo o impedimento, nonché dei tratti tombati sia in prossimità dei passi carrai o dei tratti tombati a confine tra le proprietà private, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei lessi e/o scarichi principali;

Le suddette operazioni dovranno essere effettuate costantemente durante l'intero arco dell'anno al fine di evitare l'insorgere dei pericoli sopra rappresentati.

AVVERTE

Che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza, sarà verificato e perseguito come per legge nulla escluso e/o accettato;

che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa dell'importo variabile da 25,00 € a 500,00 €, così come stabilito dall'art. 7 bis del T.U.EE.LL. (D.Lgs.267/2000), così come modificato dalla legge 3/2003. In caso di mancato pagamento, saranno applicate le norme previste dalla Legge 689/1981;

che i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio, con addebito delle spese a carico degli inadempienti, qualora gli obbligati non provvedano entro il termine indicato;

che, contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso, ai sensi della Legge 6/12/1971 n. 1034, al Tribunale Amministrativo Regionale, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative previste dalle vigenti leggi e normative che regolano la materia;


Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Comandante della Polizia Locale, il quale provvederà a verificarne l'applicazione, ai Carabinieri e al Corpo forestale dello stato di Santa Margherita di Belice, all'Anas statale e provinciale, per le opportune determinazioni di competenza;

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale;

l'immediata diffusione della presente Ordinanza mediante affissione nei luoghi pubblici e sul sito istituzionale del Comune di Santa Margherita di Belice.

Santa Margherita di Belice li 05/10/2016

Il Dirigente del Settore Tecnico F.F.
Arch. Michele Milici



IL SINDACO
(Dott. Francesco Valenti)